


ONOREVOLE PROCURA DELLA CORTE DEI CONTI

INTEGRAZIONE ESPOSTO



Il sottoscritto Dott. Ing. Giuseppe Croce, nato a Trieste il 2 maggio 1946, residente in Roma via Leon Pancaldo 26, elettivamente domiciliato presso lo studio Tedeschini in Roma, Largo Messico 7, per la seguente procedura

Premesso

- che in data 8 febbraio 2007 presentava dettagliato esposto alla Procura della Corte dei Conti, inerente la posizione dell'attuale Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Roma (all.1);
- che tale procedimento è ancora in fase istruttoria;
- che nel frattempo, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, con sentenza del 9/2/2007, n.4, ha annullato le elezioni del Consiglio di Roma (all.2);
- che, nonostante una formale diffida indirizzata al Ministero della Giustizia ed al Consiglio di Roma (all.3), il sottoscritto non ha avuto alcuna risposta in merito ed il Consiglio continua tranquillamente il suo mandato.

Ritenuto

Che alla luce delle motivazioni addotte nell'esposto ed ai fatti qui aggiunti occorra, senza dubbio, procedere per la responsabilità del Consiglio medesimo;

Chiede


Che, ove sia acclarata la responsabilità del Consiglio, venga disposto il rinvio a giudizio dei componenti del Consiglio medesimo.

Il sottoscritto chiede di essere ascoltato dal Magistrato preposto all'istruttoria del procedimento, nonché di essere avvisato nel caso di archiviazione del medesimo.

In fede

Roma, 8 Luglio 2007

Dott. Ing. Giuseppe Croce

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Croce', written over the typed name.

ONOREVOLE PROCURA DELLA CORTE DEI CONTI

- 8 FEB. 2007

ESPOSTO

CORTE DEI CONTI
PROCURA REGIONALE LAZIO

Il sottoscritto Dott. Ing. Giuseppe Croce, nato a Trieste il 2 Maggio 1946, residente in Roma, Via Leon Pancaldo 26, elettivamente domiciliato presso lo studio degli Avv.ti Federico Tedeschini ed Alessandro Tozzi in Roma, Largo Messico 7, espone i seguenti fatti:

- 1) A seguito di numerose irregolarità verificatesi sia nella indizione che nello svolgimento della tornata elettorale, ha proposto ricorso al Tar Lazio il 14 novembre 2005 per l'annullamento della delibera di indizione delle elezioni del Consiglio dell'Ordine di Roma e di tutti gli atti presupposti e/o conseguenti (all.1);
- 2) Già in precedenza il sottoscritto, insieme ad altri colleghi Ingegneri, aveva impugnato davanti al Consiglio Nazionale degli Ingegneri il risultato delle votazioni elettorali (all.2);
- 3) Il 4 gennaio 2006 il Ministero della Giustizia, depositando una nota nel ricorso al Tar Lazio, tramite l'Avvocatura Generale dello Stato riconosceva la legittimità del mio ricorso, e l'illegittimità dell'insediamento del Consiglio (all.3);
- 4) Ancora in data 13 Febbraio, sempre il Ministero depositava ulteriore nota con la quale si comunicava che era in corso un'istanza di commissariamento dello stesso Consiglio di Roma (all.4);
- 5) Ai sensi della normativa vigente in materia di vigilanza, ricordiamo che l'art. 57 del RD 2357/1925 prevede che *"Gli Ordini degli ingegneri e degli architetti ed i rispettivi Consigli sono posti sotto l'alta vigilanza del Ministero di Grazia e Giustizia il quale la esercita direttamente ovvero per il tramite dei Procuratori Generali presso le Corti di Appello e dei Procuratori dalla Repubblica. **Il Ministro di Grazia e Giustizia vigila alla esatta osservanza delle norme legislative e regolamentari** ed all'uopo può fare, direttamente ovvero a mezzo dei suddetti magistrati, le opportune richieste ai singoli Ordini ed ai*

rispettivi Consigli. Il Ministro di Grazia e Giustizia, sentito il parere del Consiglio di Stato, può sciogliere il Consiglio dell'Ordine, ove questo, chiamato all'osservanza degli obblighi ad esso imposti, persista a violarli o a non adempierli, ovvero per altri gravi motivi. In tal caso, le attribuzioni del Consiglio sono affidate ad un commissario straordinario"; l'art. 4 del DPR 55/2001 prevede invece che, fra le altre attribuzioni, che il Dipartimento Affari di Giustizia del Ministero, "vigili sugli ordini professionali; segreteria del Consiglio Nazionale Forense e degli altri consigli nazionali; vigilanza sui notai, sui Consigli notarili, sulla Cassa nazionale del notariato e sulla relativa commissione amministratrice; questioni concernenti l'applicazione delle leggi e dei regolamenti sul notariato, sull'avvocatura e sugli altri ordini professionali, ivi compresi i concorsi e gli esami": dal combinato disposto delle due norme si evince necessariamente un necessario controllo del Ministero sull'operato dei Consigli degli Ordini Professionali, che involge anche le problematiche inerenti le operazioni elettorali in senso ampio, quindi anche quelle di cui sono oggetto le censure del ricorrente;

6) In data 27 Marzo 2006 il Tar Lazio, sezione Terza Quater, con sentenza n. 2111, eccepiva il difetto di giurisdizione del ricorso presentato, rinviando la decisione sul reclamo al Consiglio Nazionale degli Ingegneri (all.5);

7) Il sottoscritto presentava dunque un secondo reclamo al Consiglio Nazionale degli Ingegneri (all.6);

8) Successivamente, con ricorso n.4464/2006 (all.7), impugnavo presso il Tar del Lazio i numerosi silenzi-rifiuti serbati nei confronti delle mie missive dell'Ottobre 2005, del Febbraio 2006 e del Marzo 2006 (all.8), nelle quali -facendo seguito anche all'interpretazione dello stesso Ministero della Giustizia in merito all'illegittimità dell'insediamento del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Roma nell'Ottobre precedente, ne chiedevo il commissariamento, alla luce dell'ordinamento vigente;

- 9) Con sentenza n.5879, del 14 Luglio 2006, il Tar accoglieva il ricorso, ed obbligava il Ministero a rispondere alle mie istanze, entro e non oltre trenta giorni (all.9);
- 10) La sentenza veniva ritualmente notificata alle parti;
- 11) Scaduti i trenta giorni previsti per la risposta da parte del Ministero della Giustizia, si depositava presso il Tar richiesta per la nomina del commissario ad acta, che si sostituisse all'Amministrazione per tale incumbente;
- 12) Nelle more dell'udienza al Tar, prevista per il 18 Dicembre, il Ministero della Giustizia notificava appello al Consiglio di Stato, sulla base del fatto di aver già risposto a tale istanza (?), nonché comunque sul non obbligo di rispondere (all.10);
- 13) In data 17 Ottobre, il giorno prima dell'udienza, anche il Consiglio dell'Ordine di Roma notificava appello avverso tale sentenza, sulla base dell'unico presupposto che il Consiglio stesso, il giorno prima, con delibera si era deciso ad indire nuove elezioni (all. 11);
- 14) All'udienza del 18 Ottobre 2006 il Tar decideva di rinviare a data di destinarsi l'udienza, alla luce dei nuovi fatti;
- 15) In data 20 Ottobre 2006 il sottoscritto inviava al Ministero ed al Consiglio Nazionale una missiva con la quale denunciava tale stato dei fatti, e perché fosse ampiamente illegittima tale indizione delle elezioni senza la previa dimissione dell'intero Consiglio in carica (all. 12). Tale delibera veniva anche inviata al Ministero per l'approvazione della stessa;
- 16) In seguito a tale missiva, veniva richiesta al Tar nuova udienza per gli stessi incumbenti, che veniva fissata per l'8 Novembre 2006;
- 17) In data 2 Novembre 2006 il Ministero della Giustizia, con missiva inviata unicamente al Consiglio di Roma, aderiva alla tesi espressa dal sottoscritto nella sua missiva, ritenendo ampiamente illegittime le elezioni indette senza la previa dimissione (all. 13), invitando quindi il Consiglio stesso a revocarle prontamente;

18) In data 7 Novembre 2006 il Consiglio di Roma quindi revocava l'indizione delle elezioni, senza provvedere ad ulteriori passi;

19) Nel frattempo in data 26 Gennaio 2007 sono stati discussi i reclami di fronte al Consiglio Nazionale degli Ingegneri, al Consiglio di Stato sono stati discussi all'udienza del 30 Gennaio 2007, e si è in attesa di una loro definizione, che chissà quando arriverà: questo significa che almeno fino a quel momento, ma più probabilmente anche molto più in là, il Consiglio di Roma ritenuto illegittimo sin dal Febbraio 2006 dallo stesso organo di vigilanza e controllo, cioè il Ministero della Giustizia, rimarrà insediato al suo posto, nonostante quanto ampiamente documentato e rappresentato.

20) A fronte di quanto esposto, il sottoscritto

RITENUTO

- a) Che dai fatti descritti sia gravemente illegittimo il comportamento del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Roma in carica, nonché quello del Ministero della Giustizia, quale organo di vigilanza preposto ex lege a tale controllo sugli ordini professionali, tanto più alla luce della presa di coscienza dell'illegittimità dell'insediamento sin dal Gennaio 2006 (!), senza far poi più nulla per provvedere in qualche modo, commissariando il Consiglio stesso;
- b) Che "Dalla natura di enti pubblici non economici, ascrivibile agli ordini professionali, operanti sotto la vigilanza dello Stato con strumenti pubblicistici e per scopi di carattere generale, discende la sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti in materia di responsabilità contabile di coloro che sono legati all'ente da rapporto di servizio, perché verte in materia di contabilità pubblica" (vedi in tal senso, ex multis, Corte Appello di Roma, 19/07/2004), e che dunque tali comportamenti rientrano nella giurisdizione contabile della Corte dei Conti ai fini della responsabilità patrimoniale;
- c) Che sin dalla data del Gennaio 2006, e cioè dalla presa di coscienza da parte del Ministero dell'illegittimità dell'insediamento del Consiglio, eventuali errori e/o colpe da parte del Consiglio di Roma, si siano

trasformati in colpe gravi e/o dolo, stante la necessaria presa di coscienza dell'illegittimità del proprio insediamento;

d) Che in tale lasso di tempo, diverse decine di migliaia di euro sono stati pagati ai difensori nelle varie cause nelle quali il Consiglio è stato partecipe;

e) Che, ove il CNI riconosca l'illegittimità delle elezioni di Roma, altri molteplici danni economici discenderanno nei confronti dell'Ente, e dunque dei suoi associati;

f) Che molto grave è il danno arrecato dal comportamento dei Consiglieri - e di chi non vigilando ha consentito il perpetuarsi di una situazione illegittima- all'immagine del Consiglio di Roma, su tutti i giornali da più di un anno;

g) Che è compito della Corte dei Conti riscontrare l'eventuale danno arrecato da tali comportamenti;

PQM


Chiede di valutare se quanto accaduto in così lungo tempo, possa comportare qualche responsabilità di carattere contabile/patrimoniale a carico dei membri dei Consigli citati e/o del Ministero stesso, tenuto presente il ruolo pubblico rivestito dai suddetti consiglieri, e del ruolo di vigilanza e controllo del Ministero.

Si rimane a disposizione per fornire ulteriore documentazione e/o chiarimenti in merito.

Per la presente procedura si elegge domicilio presso lo studio dell'Avv. Alessandro Tozzi, sito in Roma, Largo Messico 7. Si chiede altresì di essere informati sull'eventuale richiesta di archiviazione.

Roma, 5 Febbraio 2007

dott. ing. Giuseppe Croce





Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile
Via Arenula, 70 - 00186 Roma - Tel. 06 68852082 - fax 06 68897455
e-mail: segreteria.cnp.dgcivile.dag@giustizia.it
Ufficio III - Reparto III - Segreteria dei Consigli Nazionali Professionali

Roma, 9 febbraio 2007

RACCOMANDATA A.R.

N. 12/2005-Reg. Ric.

Al Dott. Ing. Croce Aristide
Via Chiana, 5
00198 Roma
Al Dott. Ing. Rocchetti Fabrizio
Al Dott. Ing. Del Parco Ruffino
Al Dott. Ing. Del Parco Michele
Al Dott. Ing. Aloia Ermanno
Al Dott. Ing. Croce Giuseppe
Al Dott. Ing. Satragno Enrico
Al Dott. Ing. Bartomeoli Emiliano
Al Dott. Ing. Marconi Paolo
Al Dott. Ing. Loppo Giovannino
Al Dott. Ing. Barisi Giancarlo
Al Dott. Ing. Sepe Monti Arcangelo
Al Dott. Ing. Viggiano Felice
Al Dott. Ing. Ferrari Claudio

Tutti elettivamente domiciliati presso lo studio del Dott. Ing. Croce Aristide Via Chiana, 5 - 00198 Roma

Al Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale
00100 Roma

Al Consiglio dell'Ordine degli
Ingegneri
Via Vittorio E. Orlando, 83
00184 Roma

Alla Direzione Generale della
Giustizia Civile Ufficio 3° Rep. 3°
libere Professioni
Sede

OGGETTO: Comunicazione di decisione

A termini delle vigenti norme, si trasmette l'unita copia di decisione emessa in data 26 gennaio 2007.

Il Direttore di Cancelleria
Luisa Pergola

Luisa Pergola

ALL. 2

REPUBBLICA ITALIANA



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri composto dai Signori

Dott.Ing. Sergio Polese	Presidente
Dott.Ing. Paolo Stefanelli	Vice Presidente
Dott.Ing. Roberto Brandi	Consigliere Segretario
Dott.Ing. Alessandro Biddau	Consigliere
Dott.Ing. Giovanni Bosi	Consigliere
Dott.Ing. Pietro Ernesto de Felice	Consigliere
Dott.Ing. Carlo de Vuono	Consigliere
Dott.Ing. Ugo Gaia	Consigliere
Dott.Ing. Alcide Gava	Consigliere
Dott.Ing. Romeo La Pietra	Consigliere
Dott.Ing. Giovanni Montresor	Consigliere
Dott.Ing. iun. Antonio Picardi	Consigliere
Dott.Ing. Giovanni Rolando	Consigliere
Dott.Ing. Silvio Stricchi	Consigliere
Dott.Ing. Giuseppe Zia	Consigliere

- Udita la relazione del relatore dott.ing. Giovanni Bosi
- Sono presenti i ricorrenti ing. Ermanno Aloia, ing. Giuseppe Croce e ing. Felice Viggiano, l'avv. Gianluigi Pellegrino nato a Roma il 12.12.1967, l'avv. Paoletti nata a Roma il 27.5.1975, l'avv. Domenico Galli, i consiglieri dell'Ordine degli Ingegneri di Roma ing. Emilio Acernese, ing. Carla Cappiello, ing. Mario Leonardi.
- Ha emesso la seguente

DECISIONE





DECISIONE

sul reclamo proposto dagli Ingg. Rocchetti Fabrizio, Del Parco Ruffino, Del Parco Michele, Aloia Ermanno, Croce Giuseppe, Satragno Enrico, Bartomeoli Emiliano, Marconi Paolo, Loppo Giovannino, Barisi Giancarlo, Sepe Monti Arcangelo, Viggiano Felice, Ferrari Claudio, Croce Aristide, tutti elettivamente domiciliati presso l'ultimo in Roma, Via Chiana n. 5 avverso il risultato della elezione del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma per il quadriennio 2005/2009 a seguito delle operazioni di voto terminate il 22.10.2005 per l'annullamento delle votazioni avvenute e la revoca della nomina degli eletti.

Fatto

Con il reclamo in esame i succitati esponenti, sulla base di 10 articolati motivi, che saranno oggetto di analitico esame nel prosieguo, hanno chiesto a questo Consiglio Nazionale, previo controllo della veridicità di quanto rappresentato, l'annullamento delle elezioni terminate il 22.10.2005 e della conseguente proclamazione del nuovo Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Roma e Provincia nonché l'annullamento di ogni atto a questi annesso, connesso, presupposto e consequenziale.

Con lettera racc.ta del 31.03.2006 questo Consiglio Nazionale comunicava ai reclamanti e all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma la possibilità di prendere visione degli atti del reclamo e di presentare documenti e memorie entro il termine del 4.05.2006 e eventuali repliche entro il successivo 10.05.2006.

Con atto depositato il 4.05.2006 la difesa dei reclamanti riportandosi integralmente al reclamo introduttivo in atti depositava copia dello stesso notificato all'Ordine degli Ingegneri di Roma ed a tutti i Consiglieri eletti quali controinteressati e litisconsorti necessari.

Anche l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma depositava in data 4.05.2006 memoria e documenti.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



In data 10.05.2006 sia i reclamanti che l'Ordine degli Ingegneri di Roma depositavano memorie di replica.

Con lettera racc.ta del 6.12.2006 prot. 4458 questo Consiglio Nazionale comunicava ai Consiglieri eletti nella loro qualità di controinteressati la possibilità di prendere visione degli atti del reclamo e di presentare documenti e memorie entro il termine del 28.12.2006 ed ai reclamanti ed all'Ordine degli Ingegneri di Roma eventuali memorie di replica entro il successivo 15.01.2007. I Consiglieri eletti Cabras Fabrizio, Lucchini Maurizio, Beomonte Mario, Cappiello Carlo, Kropp Antonio e Zappatore Paolino hanno trasmesso nei termini note tutte identiche tra di loro.

L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma in data 15.01.2007 ha depositato ulteriore memoria di replica.

Ai reclamanti, all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma ed ai Consiglieri eletti quali controinteressati è stata data, altresì, preventiva comunicazione scritta della seduta di trattazione del reclamo del 26.1.2007 con lettere racc.te r.r. del 9.01.2007 Prot. 98/07.

Diritto

In via preliminare si deve ribadire che la attribuzione della giurisdizione "domestica" in materia elettorale, assegnata al Consiglio Nazionale degli Ingegneri, deroga al principio generale, costituzionalmente protetto, e discende da norma speciale sopravvissuta anche alla sesta disposizione transitoria e finale della Carta costituzionale.

È altrettanto evidente che la legge speciale non sopporta interpretazioni analogiche o estensive, ma è di stretta applicazione. Ne consegue, pertanto, la impossibilità di derogare all'attribuzione di giurisdizione conferita a questo Consiglio Nazionale degli Ingegneri dal d.lgs. Lgt. 23.11.1944. n. 382.



[Handwritten signature]
2

[Handwritten signature]



consegue che anche i generali istituti della astensione e della ricusazione trovano applicazione solo ove la causa impeditiva di partecipazione al Collegio giudicante abbia una valenza personale (ad esempio giudizio disciplinare relativo ad un prossimo congiunto ovvero inimicizia personale con soggetto sottoposto a giudizio), ma non possono investire l'intero Organo se non a scapito dell'altrettanto importante caposaldo relativo al diritto ad ottenere "giustizia".

Nel caso, infatti, la posizione di conflitto riguarderebbe tutti i membri di questo Consiglio atteso che sono tutti interessati dalla deliberazione di voto per il rinnovo del CNI espressa dal Consiglio dell'Ordine di Roma che verrebbe invalidata dall'accoglimento del presente giudizio; e ciò sia come collocazione in graduatoria sia come accesso alla carica di consigliere sia, ancora, in relazione alla complessiva composizione del Consiglio Nazionale.

Pertanto, nel caso trovano applicazione i principi affermati della Corte di Cassazione. Nella sentenza n. 369 del 2002, la Corte ha infatti chiarito a) che le norme sull'astensione e la ricusazione non possono estendersi analogicamente a quegli ordini professionali, come l'Ordine degli Ingegneri, che non le prevedono; e b) che la tutela per la situazione di incompatibilità può esplicarsi in sede di ricorso per cassazione, attraverso cioè un rimedio che assicura "*...seppure soltanto ex post, una tutela della cui pienezza non è lecito dubitare, anche sotto l'aspetto dei diritti e degli interessi costituzionalmente protetti (art. 24 Cost.)*".

Può quindi passarsi all'esame dei motivi dedotti in reclamo.

1) Con riferimento al primo motivo di reclamo, con il quale i reclamanti pongono in dubbio la concreta ed effettiva indizione delle elezioni da parte del Consiglio dell'Ordine nella riunione del 15.09.2005, il suo accoglimento deriva sia dal fatto che nell'O.D.G. di convocazione del Consiglio, al punto 4), è solo scritto l'argomento: "legge 168/2005; decisioni; deliberazioni", senza che venga indicato il così fondamentale argomento della indizione delle elezioni, sia dalla mancanza di



[Handwritten signature]

[Handwritten initials]



ogni riferimento alla data delle elezioni che, pertanto, è stata scelta dal solo Presidente.

Sul punto la specificazione contenuta nel menzionato verbale della delega "al fine di consentire al Presidente di dare adempimento a quanto previsto dalla normativa vigente", non può coprire anche la individuazione della data delle votazioni, necessariamente da individuare nella responsabilità collegiale del Consiglio.

2) Con il secondo motivo viene contestata la conformità a legge (art. 3 del DPR 169/2005, commi I e III) delle modalità di pubblicità dell'avvenuta indizione delle operazioni elettorali: specificatamente si contesta che la modalità seguita - notizia della convocazione pubblicata almeno in un giornale per due volte consecutive - non abbia rispettato il termine previsto di "almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima votazione".

Poiché la data fissata per la prima votazione era quella del 30.09.2005, era chiaro che qualora si fosse seguita la procedura della pubblicazione sul giornale, l'adempimento prescritto dalla norma doveva interamente definirsi nel termine di dieci giorni prima, il che imponeva che la prima pubblicazione avvenisse il 19 settembre e la seconda il 20 settembre, e non - come invece è avvenuto - che soltanto la prima pubblicazione fosse adempiuta nel termine prescritto (del 20 settembre 2005).

Né si può ritenere che siccome l'alternativo invio per posta prioritaria, telefax o posta elettronica comporterebbe, nel (solo) caso della posta prioritaria, la ricezione dell'avviso il nono giorno, anche la seconda pubblicazione sul giornale potrebbe avvenire il nono giorno, anteriore alla data fissata per la prima votazione. La norma è infatti chiara nel prescrivere che la spedizione, e non la ricezione, dell'avviso possa essere sostituita dalla pubblicazione sul giornale per due volte consecutive, sicché se la spedizione deve avvenire dieci giorni prima, anche la pubblicazione per due volte consecutive deve avvenire dieci giorni prima.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Peraltro è evidente come la notifica personale integri la certa conoscenza dell'iscritto dell'importante appuntamento elettorale; sicchè la stessa può pure essere compatibile con una compressione dei tempi volta a non far gravare all'inviante i tempi del servizio postale.

La modalità a mezzo di pubblicità sui giornali invece implica un meccanismo di minor efficacia, rispetto al quale peraltro con minima normale diligenza l'Ordine può garantire il rispetto del termine di dieci giorni. Sicchè una compressione ulteriore non trova alcuna giustificazione e risulta oltremodo penalizzante quanto all'interesse oggettivo alla maggiore possibile diffusione dell'avvenuta indizione. Pertanto la pubblicità sui giornali deve compiersi rispettando il termine di dieci giorni.

3) Con il terzo motivo di reclamo si dubita della conformità a legge (art. 3 comma 11 del DPR 169/2005) del punto 11 del Regolamento interno di attuazione delle procedure elettorali per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma. Ma il punto 11 del citato Regolamento attribuisce solo la mera "facoltà ai candidati eleggibili.....di raggrupparsi in liste elettorali formate da non più di 15 candidati".

D'altronde la libertà di associazione (art. 18 Cost.) è principio generale che non abbisogna di norma specifica per la sua realizzazione, così consentendo che le candidature (art. 3 comma 12 DPR 169/05) possano anche presentarsi con



raggruppamenti di candidati in liste elettorali.

Il quarto motivo di reclamo è indirizzato avverso il voto elettronico.

Il motivo appare fondato poiché tale modalità di espressione del voto non è espressamente prevista dal D.P.R. n. 169/2005 ed il punto 14 del Regolamento citato ("Le tecnologie dovranno garantire la segretezza e la libertà delle scelte di voto tanto per i singoli candidati quanto per i raggruppamenti di candidati; è in ogni caso rimessa alla libera scelta dell'elettore l'utilizzo della penna o del computer per

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]




scrivere sulla scheda le indicazioni di voto”), risulta approvato dopo la stessa indicazione delle elezioni.

5) Irrilevanti ed ultronee, rispetto al procedimento elettorale contestato, appaiono le doglianze rappresentate con il quinto motivo di reclamo relativo al fatto che il Presidente dell’Ordine ha esaltato in una pubblicazione a pagamento la votazione con mezzo elettronico.

6) Con il sesto motivo di reclamo si chiede di invalidare la procedura elettorale reclamata sulla base di quanto esposto dall’Ing. Umberto Sannino nella nota fatta protocollare sotto il n. 5730 dell’11.10.2005 all’Ordine degli Ingegneri di Roma.

In tale “esposto” il suddetto afferma di aver espresso il voto nella stessa data dell’11.10.2005 con l’ausilio del P.C. della cabina n. 2 e che, nello stampare la scheda, ha rilevato l’inserimento di un nominativo da lui non prescelto. Sul punto deve rilevarsi che il citato Regolamento interno al punto 8 reca: “Si considerano non opposti i nominativi cancellati, rimanendo validi gli altri”.

È perciò difficile comprendere le ragioni per cui l’elettore autore dell’esposto non abbia provveduto a cancellare il nominativo non prescelto sostituendolo con quello da lui voluto. Per quanto concerne l’affermato rifiuto di verbalizzare l’accaduto da parte del Presidente del seggio, l’unilateralità della dichiarazione, in mancanza di riscontro documentale anche ad iniziativa di parte (ad es.:denuncia ad Autorità di P.S.), porta ad affermarne la irrilevanza in questa sede di reclamo avverso le elezioni. Inoltre deve sottolinearsi la negatività della prova di resistenza, stante il margine di consensi avuti dagli eletti al Consiglio provinciale.



Con il settimo motivo si contesta la elencazione dei candidati (ai sensi dell’art. 3 comma 12, secondo periodo, del DPR 169/05) non in ordine alfabetico ma secondo l’ordine di protocollo delle candidature. La censura è sostenuta con la constatazione che le prime 15 candidature corrispondono a quelle degli eletti e con il rilievo che la possibilità di creare raggruppamenti di candidati è stata regolamentata in data

[Handwritten signature]
6

[Handwritten mark]



28/9/05 (approvazione del Regolamento), mentre le prime 15 candidature sono state depositate in data 21.09.2005.

Il motivo merita di essere accolto per le seguenti ragioni.

In base all'art. 3, comma 12, del d.p.r. 169/2005, le candidature possono essere presentate fino a sette giorni prima della data fissata per la prima votazione (30.09.2005) sicchè, nel caso in esame, il relativo termine scadeva il 23.09.2005. Solo, successivamente, e cioè il 28.09.2005 con la pubblicazione del regolamento elettorale, i candidati hanno appreso che l'ordine di visualizzazione delle varie candidature sarebbe stato quello cronologico di presentazione delle medesime.

Orbene è di tutta evidenza che l'adozione del metodo cronologico – invece del normale ordine alfabetico – comporta una maggiore visibilità dei candidati che hanno presentato per primi la loro candidatura, determinando una differenziazione tra candidati che viola la par condicio, in quanto del tutto ingiustificata. Ancor più grave è poi tale violazione allorquando, come nella fattispecie, stabilendosi l'ordine cronologico solo dopo che le candidature sono state presentate, è possibile determinare il vantaggio in questione (che, diversamente, per quanto ingiustificato, risulterebbe comunque casuale) a favore di alcuni precisi candidati.

La stessa violazione della par condicio riguarda anche la presentazione dei raggruppamenti tra candidati. Ed infatti, nonostante il termine per la presentazione di tali liste (novità prevista dal regolamento stesso) fosse stato prorogato al 6 ottobre 2005 (punto 19 del regolamento), la relativa visualizzazione della lista doveva avvenire sempre in base all'ordine cronologico di arrivo delle candidature (punto 15 del regolamento). Con l'ulteriore abnorme conseguenza che un raggruppamento formato dai soggetti che per primi avevano presentato la candidatura sarebbe stato il primo ad essere visualizzato dall'elettore, anche se la richiesta di inserimento della lista fosse avvenuta nell'ultimo giorno utile.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

8) Con l'ottavo motivo lamentano i reclamanti che non è stato loro concesso avere l'Albo pubblico degli iscritti completo degli indirizzi.

Com'è noto la maggior parte degli elettori è sicuramente presente nell'Albo a stampa; quindi la censura può riferirsi esclusivamente alle integrazioni o modifiche intervenute tra la stampa della pubblicazione e la data delle elezioni.

Peraltro con la nota protocollo 5902 del 17.10.2005, in atti, l'Ordine degli Ingegneri significava che l'elenco degli iscritti all'Albo, aggiornato al 15.09.2005, era disponibile sul sito www.ording.roma.it, nella sezione "elezioni".

D'altra parte non appare estranea la considerazione che l'organizzazione di una "campagna elettorale", anche per la possibilità di spedire una informativa a mezzo corrispondenza, verosimilmente non si improvvisa nei tempi immediatamente precedenti alla manifestazione del voto, ma di solito è pianificata con dovuto anticipo: di qui l'ininfluenza della doglianza in esame sulla legittimità degli atti contestati.

9) Il nono e il decimo motivo di reclamo hanno riguardo il primo alla scelta effettuata di indire le elezioni il 15.09.2005 avendo il Consiglio degli Ingegneri di Roma scadenza naturale al 31.01.2006; il secondo all'immediato insediamento dei Consiglieri eletti con contestuale inizio della operatività del nuovo Consiglio.

È del tutto chiaro che se la fondatezza del nono motivo rende inutile l'esame del decimo motivo, non altrettanto può dirsi del contrario.

Orbene, da tutta la documentazione in atti, emerge che la determinazione di indire le elezioni nella data del 15.09.2005 ha avuto quale unico e determinante presupposto il convincimento che, in base alla normativa recata dall'art. 4 comma 1 della legge 17.08.2005 n. 168, di conversione con modificazioni del D.L. 30.06.05 n. 115, le elezioni degli Enti territoriali per il rinnovo degli Organi degli Ordini professionali sono indette alla data del 15.09.2005, mentre quelle per gli Organi nazionali si svolgono alla data del 15.11.2005.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



È quindi evidente (e peraltro pacifico in causa) che i tempi della indizione e le modalità di urgenza seguite, siano tutti derivati da tale presupposto.

Presupposto che però risulta errato, così costituendo errata applicazione della norma richiamata.

In merito si osserva che se fosse esatta la tesi seguita dal Consiglio di Roma, dovrebbe ritenersi che lo stesso era inizialmente andato in scadenza nel giugno 2004 e cioè appena quattro mesi dopo la sua elezione, posto che solo successivamente i Consigli in proroga normativa sono stati ulteriormente prorogati sino al giugno 2005, scadenza considerata dal Consiglio di Roma con le determinazioni qui contestate.

In realtà, dal contesto della normativa in commento, emerge con chiarezza che ci si è trovati infine dinnanzi a due tipologie di Consigli.

Quelli congelati dalla norma e dalla stessa prorogati (ex lege) e quindi in scadenza prima al giugno 2004 e poi al giugno 2005; e quelli cui è stato invece consentito di dare corso alle procedure di rinnovo che, pertanto, quanto alla scadenza, risultavano soggetti alla durata prevista dalla normativa generale (termine biennale del mandato, secondo la normativa allora in vigore).

Ebbene il Consiglio di Roma rientra pacificamente in tale seconda tipologia.

Sicché, essendosi consentito allo stesso di rinnovarsi con decorrenza 1° febbraio 2004, il medesimo Consiglio andava in scadenza al termine del biennio di mandato previsto dalla legge allora in vigore (d. lgs. n. 382/44) e quindi al 31.01.06.



In altri termini l'art. 4 del D.L. 107 del 10.06.02 ha congelato tutti gli Ordini in attesa del nuovo regolamento sulle procedure elettorali e sul funzionamento, prorogandone la scadenza al massimo al 30.06.04.

E però l'art. 16 comma 2 bis del D.L. 147/03, come convertito nella L. 147/03, ha stabilito che potessero dare corso alle elezioni di rinnovo i Consigli che, all'entrata

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

in vigore del richiamato D.L. 107/02, avessero in corso le relative procedure elettorali.



Trovandosi il Consiglio di Roma in dette condizioni, lo stesso ha dato corso alle elezioni procedendo al suo rinnovo (con atti legittimi e comunque da nessuno ritualmente contestati) con la conseguenza che il medesimo è risultato escluso dai Consigli in proroga ex lege, costituendo invece Consiglio di cui è stato consentito il regolare rinnovo con connessa scadenza al termine dell'ordinario spirare del mandato biennale: 31.01.06 .

Si evidenzia peraltro che a identiche conclusioni, comunque autonomamente condivise dal collegio, è giunto il Ministero della Giustizia con note 22.09.05 e 13.02.06 ed anche il TAR Lazio con sentenza n. 7203 del 2006.

La delibera di indizione è dunque illegittima perché adottata nell'esclusivo ed errato presupposto della necessità di indire le elezioni il 15.09.2005, o meglio che tale indizione fosse stata disposta ope legis, dall'art. 4 della legge n. 168/2005.

Quanto sopra rende superfluo l'esame del decimo motivo atteso che la rilevata illegittimità dell'elezione e della loro indizione invalida anche il conseguente insediamento con ogni ulteriore conseguenza di legge.

PQM

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri per quanto sopra accoglie il reclamo e, per l'effetto, annulla l'impugnato procedimento elettorale del Consiglio dell'Ordine



degli Ingegneri della Provincia di Roma a seguito delle operazioni di voto terminate il 22.10.2005, con ogni conseguenza di legge, come in motivazione.

Così deciso in Roma, il 26.01.2007.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(dott.ing. Roberto Brandi)

[Handwritten signature of Roberto Brandi]

IL PRESIDENTE
(dott.ing. Sergio Polese)

[Handwritten signature of Sergio Polese]

Depositato nella Segreteria
dei Consigli Nazionali Professionali

Roma, li. **09 FEB. 2007**
IL DIRETTORE DI CANCELLERIA

(Luisa Pergola)

[Handwritten signature of Luisa Pergola]



[Handwritten signature]



PER COPIA CONFORME
Roma, li..... **FEB. 2007**
IL DIRETTORE DI CANCELLERIA
(Luisa Pergola)



ORIGINALE

Alla cortese attenzione del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Roma, Via Vittorio Emanuele Orlando 83, Roma, 00184

Del Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, Via Arenula 70, Roma, 00186.

Della Procura della Repubblica di Roma, Piazzale Clodio 1, Roma, 00195.

Della Procura della Corte dei Conti, Via Baiamonti 12, Roma, 00195.

Atto di significazione e diffida

L'Ing. Giuseppe Croce, assistito nel presente procedimento dall'Avv. Prof. Federico Tedeschini e dall'Avv. Alessandro Tozzi, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma, Largo Messico 7, espone quanto segue

- 1) Il sottoscritto, insieme ad altri tredici Ingegneri, impugnava davanti al Consiglio Nazionale degli Ingegneri le avvenute elezioni del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Roma, la cui proclamazione era avvenuta nell'Ottobre del 2005;
- 2) In data 9 Febbraio 2007, con decisione n.4/2007, il Consiglio Nazionale in carica accoglieva il reclamo, e per l'effetto annullava il procedimento elettorale del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Roma a seguito delle operazioni di voto terminate il 22 Ottobre 2005;
- 3) Tale sentenza, che veniva dopo ben 16 mesi di attesa, è, a tutti gli effetti, esecutiva;
- 4) Nonostante questo, né il Consiglio dell'Ordine di Roma, né il Ministero stesso hanno mosso alcun passo per far sì che tali elezioni vengano quanto prima ripetute, tramite la nomina di un Commissario ad acta che indica nuove elezioni;

ALL. 3

Si notifici a

1) Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Roma, in persona del Presidente pro tempore, domiciliato per la carica in Via Vittorio Emanuele Orlando 83. Roma. 00184. ivi recandomi e consegnando a mani di

Cronologico n. 15655 quanto al sig. CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DI ROMA in pers. del Pres. P. L. Orlando
P. L. Orlando Emanuele Orlando, 83
ROMA
consegnandone copia conforme all'originale a persona qualificatasi per

A mani di CANAFOLIA CARLA P.P. 7
incaricato alla ricezione, che ne cura la consegna in sua precaria assenza ANTONELLA MAZZACAVA
Roma, 26/03/2007 Ufficiale Giudiziario G1

Cronologico n. 15655 quanto al sig. 15
P.L. Orlando

2) Minist sede di V mani di

consegnandone copia conforme all'originale a persona qualificatasi per
P. L. Orlando
Impiegato incaricato ricezione atti.

capace e convivente, che ne cura la consegna al destinatario assente.
Roma, 02 APR 2007
449 SILVERINI VITTORIE
Ufficiale Giudiziario U.N.E.P. Roma
L'Ufficiale Giudiziario

3) Procura della Repubblica di Roma, Piazzale Clodio 1, Roma, 00195, ivi recandomi e consegnando a mani di

capace e convivente, che ne cura la consegna al destinatario assente.
Roma, 23 MAR 2007
L'Ufficiale Giudiziario

4) Procura della Corte dei Conti Via Reimondi 12, Roma, 00195, ivi recandon

Cronologico n. 15655 quanto al sig.
Procura della Corte dei Conti
consegnandone copia conforme all'originale a persona qualificatasi per
Fratini Tommaso addetto alla ricezione atti
capace e convivente, che ne cura la consegna al destinatario assente.
Roma, 27 MAR 2007
L'Ufficiale Giudiziario